

- *Servizio di aiuto personale*
L.R. 41/96 art. 6 comma 1 lettera d)

art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi assistenziali ed educativi in ambito scolastico ed extrascolastico, di cui alla L.R. 41/96, art. 6, comma 1, lettere a) e b) da parte dei soggetti portatori di handicap residenti nel Comune.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre le modalità di accesso al servizio di aiuto personale di cui alla L.R. 41/96, art. 6, comma 1, lett. d) sempre da parte dei soggetti portatori di handicap residenti nel Comune.
3. I servizi assistenziali, educativi e di aiuto personale di cui al presente Regolamento consistono nell'attuazione di progetti individualizzati, così come definiti per ogni soggetto richiedente dall'Equipe multidisciplinare dell'handicap di cui al successivo art. 4.

art. 2 - Beneficiari dei servizi assistenziali ed educativi

1. Possono accedere ai servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente art. 1, comma 1, solamente i minorenni in possesso del verbale di accertamento della situazione di handicap prevista dal Decreto Lgs. n° 109/1992 e dal D.P.C. n° 185/2006 e comunque dai soggetti che compiono il 18° anno di età dopo l'inizio di ogni anno scolastico.
2. Ai suddetti servizi possono accedere anche i soggetti maggiorenni, purché portatori di soli handicap fisici.

comma 1, vengono definiti dall'Equipe multidisciplinare dell'handicap, operativa presso l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 "Medio Friuli" stabilendone l'ambito di realizzazione (scolastico/extrascolastico), la frequenza settimanale ed i relativi costi. La valutazione tecnico/operativa dell'Equipe multidisciplinare dell'handicap è insindacabile.

2. L'Ente gestore, attraverso il Servizio Sociale dei Comuni, in base al progetto assistenziale ed educativo individualizzato di cui al precedente comma, predispone una scheda riassuntiva contenente, oltre ai dati relativi ai progetti medesimo ed ai suoi costi, anche la compartecipazione dell'interessato, quantificata in base ai criteri riportati nella tabella A) allegata al presente Regolamento e la trasmette ai Comune per gli adempimenti di competenza.
3. La compartecipazione finanziaria viene richiesta solo per gli interventi extra-scolastici, mentre gli interventi erogati in ambito scolastico vengono erogati in forma gratuita. Gli interventi scolastici a domicilio, attivabili in situazioni sanitarie particolari, sono considerati come effettuati in ambito scolastico.
4. Il progetto assistenziale ed educativo individuale, che si svolge nell'arco dell'intero anno scolastico (settembre-giugno) dovrà rispettare i seguenti limiti:
 - l'impegno orario massimo settimanale concedibile per minore è di 18 ore;
 - i progetti individuali non potranno superare l'impegno orario dell'insegnante di sostegno;
 - i progetti a favore di minori di sei anni devono avere solo contenuti educativi e non di sostituzione della figura genitoriale;
 - per i minori riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 1, gli interventi saranno attuati solo in ambito extrascolastico, fino all'espletamento dell'obbligo scolastico, salvo casi multiproblematici individuati dall'équipe multidisciplinare dell'handicap nell'ambito del contesto socio-familiare e, comunque, per un impegno massimo di 4 ore settimanali;
 - gli interventi non saranno erogati presso strutture sanitarie di ricovero, fatta salva la necessità di garantire la continuità del percorso scolastico (scuola dell'obbligo) per i minori disabili fisici che sono affetti da malattie progressive (forme tumorali, distrofie, ecc.).

art. 6 - deroghe

1. La richiesta di attivazione dei servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono essere accolte anche in mancanza dell'attestazioni ISEE, purché il richiedente si faccia carico del costo totale dei progetti assistenziali ed educativi individualizzati.
2. Il Comune, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, può procedere comunque all'approvazione dei servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente art. 2, comma 1, se motivatamente proposti dal Servizio Sociale dei Comuni a favore di minori a rischio.

art. 7 - centri estivi

1. Il costo del servizio assistenziale/educativo consistente nella fruizione dei centri estivi promossi dal Comune, da parte di minori portatori di handicap che necessitano di accompagnamento individualizzato, è a totale carico della famiglia richiedente.
2. In casi particolari, debitamente documentati e motivati, riguardanti esclusivamente minori disabili gravi (L. 104/1992, art. 3, comma 3) è ammesso l'intervento assistenziale del Comune per l'abbattimento, parziale o totale, dei costi e comunque il progetto assistenziale/educativo erogabile è al massimo di 40 ore complessive nell'arco dell'anno solare.

art. 8 - destinatari dei servizi di aiuto personale

1. Possono accedere, invece, ai servizi di aiuto personale di cui al precedente art. 1, comma 2, normalmente solo i "giovani adulti" in possesso del verbale di accertamento della situazione di handicap previsto dal Decreto Lgs. n° 109/92 e dal D.P.C. n° 185/2006.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

ISEE	COMPARTECIPAZIONE
fino a € 7.500,00	Compartecipazione non dovuta
da € 7.500,01 a € 9.500,00	10% del progetto con compartecipazione massima di € 500,00
da € 9.500,01 a € 11.500,00	20% del progetto con compartecipazione massima di € 1.000,00
da € 11.500,01 a € 13.500,00	30% del progetto con compartecipazione massima di € 1.500,00
da € 13.500,01 a € 15.500,00	40% del progetto con compartecipazione massima di € 2.000,00
da € 15.500,01 a € 17.500,00	50% del progetto con compartecipazione massima di € 2.500,00
da € 17.500,01 a € 19.500,00	60% del progetto con compartecipazione massima di € 3.000,00
da € 19.500,01 a € 21.500,00	80% del progetto con compartecipazione massima di € 3.500,00
oltre € 21.500,01	costo intero del progetto

** La compartecipazione massima prevista dalla Tabella 1) si intende per singolo Progetto assistenziale individualizzato*